

Sportivi e
contratti di sfruttamento
economico dell'immagine.
Ronaldo *docet*?

Prof. Avv. Sandro Censi

I CONTRATTI DELLO SPORTIVO

Possibili tipologie contrattuali



- Contratto per la prestazione agonistica
- Cd. contratti «collegati» tra i quali i **contratti relativi allo sfruttamento economico dell'immagine**
 - Pubblicità
 - Sponsorizzazione
 - Testimonial
 - altri



Valore dell'immagine

Il valore economico-patrimoniale dell'immagine è ormai pacifico

- « *L'immagine costituisce un bene in senso giuridico ed economico, suscettibile di sfruttamento*» (cfr. Ris. 255 E/2009)
- Si è avuta una «*commodification*» il diritto all'immagine è diventato «commodity», vero e proprio bene immateriale
- **Non solo immagine/ritratto** ma anche **voce/gesti/nickname eccetera**). Gareth Bale nel 2013 (ai tempi in cui era giocatore del Tottenham) aveva registrato in UK il logo della sua esultanza consistente in un cuore raffigurato attraverso le sue mani. Jesse Lingard (attaccante del Manchester United) registrò come marchio la sua esultanza consistente nel ricreare le iniziali “J” e “L” con le mani, per sfruttarla economicamente per capi di abbigliamento unitamente ai marchi sul proprio soprannome “JLINGZ”



Esempio di clausola che definisce il concetto di immagine

n) “PLAYER Endorsement” means all personal attributes of PLAYER (other than Activity Based Information), including without limitation name, nickname, initials, shirt number(s), autograph, facsimile or digital signature, voice, video or film portrayals, photograph, likeness and image (in any format or media, including without limitation computer generated portrayals, caricatures, digital images, paintings, cameos and still or moving pictures), characteristic movements and any other means of endorsement or identification of or by PLAYER (including without limitation any trademark in connection with PLAYER or owned or controlled by PLAYER), and statistical, biographical or other information or data relating to PLAYER.

n) “Immagine del CALCIATORE” significa tutte le caratteristiche personali del CALCIATORE (diversa dalle Informazioni Sulle Prestazioni), compreso, senza limitazioni, il suo nome, soprannome, iniziali, numero/i di maglia, firma, facsimile dell’autografo, voce, rappresentazioni video o filmate, fotografie, riproduzioni ed immagini (in qualsiasi formato o mezzo di comunicazione, compresi, a titolo non esaustivo, ritratti computerizzati, caricature, immagini digitali, dipinti, cameo o disegni in movimento) movimenti caratteristici o ogni altro elemento di immagine o di identificazione (compreso senza limitazione qualsiasi marchio collegato al CALCIATORE o posseduto o controllato dal CALCIATORE) del CALCIATORE, statistiche, informazioni o dati biografici o di altra natura relativi al CALCIATORE.

Tutela dell'immagine Diritto al risarcimento per sfruttamento parassitario dell'immagine
Diego Armando Maradona v. D&G Sentenza n. 11374/2019 pubbl. il 09/12/2019



Obbligazione di **FACERE**

Obbligazione di fare. Es. Presenziare ad un evento – Effettuare uno shooting fotografico – Girare un filmato pubblicitario ecc.

Obbligazione di **PATI**

Concedere a terzi l'utilizzo del risultato del facere. Assunzione di una obbligazione di permettere ad altri l'uso della propria notorietà professionale, consentendo l'associazione della propria immagine pubblica e del proprio nome ad un evento, un marchio o un prodotto, allo scopo di richiamare l'attenzione del pubblico sull'evento, il marchio o il prodotto stesso, dietro corrispettivo

Distinzione a seconda della controparte contrattuale

- 1** A favore della **squadra di appartenenza/datore di lavoro** →

Obbligo inserito nei **contratti tipici federali** ad esempio di FIGC e Basket ma relativo alle **immagini «collettive»** Convenzione Legge-AIC 23/7/1981 e Convenzione FIGC-AIC 14/6/2004
- 2** A favore della **squadra di appartenenza/datore di lavoro** →

Contratto «a latere» di quello federale, **non tipizzato**, ma relativo alle **immagini «individuali»**
- 3** A favore di **brand diversi dalla squadra di appartenenza/datore di lavoro** →

Contratti siglati direttamente dallo sportivo (o per il tramite di una **star company**, spesso estera) **con aziende nazionali ed internazionali**

La «classica» struttura dei contratti di sfruttamento dell'immagine da un punto di vista tributario

1 A favore della **squadra di appartenenza/datore di lavoro (immagini collettive)**



Art. 51

Testo Unico Imposte sui Redditi D.P.R. n. 917/86

Reddito da lavoro dipendente

«Il reddito da lavoro dipendente è costituito da **tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti** nel periodo d'imposta, **anche sotto forma di erogazioni liberali**, in **relazione al rapporto di lavoro**»

2 A favore della **squadra di appartenenza/datore di lavoro (immagine individuale)**



Cd. **Principio di omnicomprensività**

La «classica» struttura dei contratti di sfruttamento dell'immagine da un punto di vista tributario

3

A favore di *brand* diversi dalla squadra di appartenenza/datore di lavoro

Reddito proveniente dal FACERE

-Collaborazione Coordinata e
Continuativa (**Reddito da lavoro
dipendente**) o

-Lavoro autonomo occasionale

Prestazione comunque caratterizzata da un «impegno limitato» quantitativamente e nel tempo

Reddito proveniente dal PATI

Reddito diverso ex art. 67 lett. l) TUIR
«fare, non fare, permettere»

In questo caso il permesso concesso a terzi di utilizzare l'immagine

La «classica» struttura dei contratti di sfruttamento dell'immagine da un punto di vista tributario

4

A favore di *brand* commerciali da parte di uno sportivo lavoratore autonomo

Potrebbe applicarsi, in questo caso l'art. 54, comma 1 *quater* TUIR, per cui «**concorrono a formare il reddito** (da lavoro autonomo) **i corrispettivi percepiti a seguito di cessione** della clientela o **di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.**»

Vedi anche Risoluzione n. 255/E e, in particolare, le Risposte ad Interpello n. 139 e 700 del 2021.

N.B. se lo sportivo, ai sensi del D. Lgs. 36/2021, è professionista sussiste, ex art. 27 del medesimo Decreto, una presunzione (relativa) che il rapporto sia di lavoro dipendente

4

La «nuova» struttura dei contratti di sfruttamento dell'immagine da un punto di vista civilistico

1 FACERE →

Aumenta notevolmente a livello quantitativo e nel tempo (impegno a creare contenuti social da postare il più spesso possibile). **Spesso i contenuti sono creati dallo stesso testimonial**

2 PATI →

Molto spesso è **lo stesso testimonial** (diventato «influencer», diventato «social») **a postare e quindi utilizzare direttamente i contenuti prodotti senza più necessità dell'intervento di terzi**



La «nuova» struttura dei contratti di sfruttamento dell'immagine da un punto di vista tributario

POLVERIZZAZIONE tra FACERE e PATI

- Si può ancora parlare di un FACERE caratterizzato da un «impegno limitato» quantitativamente e nel tempo? Di una prestazione occasionale non svolta in maniera professionale ed abituale?
- Si può ancora parlare di un obbligo di concedere a terzi l'utilizzo del FACERE? Di concedere l'associazione della propria immagine pubblica e del proprio nome ad un evento, un marchio o un prodotto, allo scopo di richiamare l'attenzione del pubblico sull'evento, il marchio o il prodotto stesso, dietro corrispettivo?



La soluzione delle Corti di Giustizia Tributaria piemontesi nel «caso Ronaldo»

Sentenza C.T.P. Torino, Sez. I, del 6 aprile
2022 n. 278

Sentenza C.G.T di II grado di Torino del 15
maggio 2023 n. 219



La soluzione delle Corti di Giustizia Tributaria piemontesi nel «caso Ronaldo»

Primo problema

Qualificazione dell'attività (di sfruttamento economico dell'immagine) prestata e conseguenze reddituali

Soluzione sentenza

L'attività non è occasionale ma di vero proprio lavoro autonomo (art. 53, comma 1, TUIR)



La soluzione delle Corti di Giustizia Tributaria piemontesi nel «caso Ronaldo»

Secondo problema

Dove deve considerarsi svolta l'attività (di sfruttamento economico dell'immagine) e, conseguentemente, quale Stato ha la potestà impositiva

Soluzione sentenza

Poiché non è stata data la prova contraria si deve presumere che l'attività sia stata svolta in Italia (luogo di residenza fiscale dello sportivo).

Conseguenza

I redditi devono considerarsi prodotti in Italia dunque qui soggetti a tassazione non rientranti tra quelli «agevolati» di cui all'articolo 24 *bis* TUIR



Grazie per l'attenzione